

REGOLAMENTO DEI CORSI PER MASTER UNIVERSITARIO

Art. 1 – Corsi per master universitario

1. L'Università promuove, secondo la normativa vigente corsi di alta formazione per il conseguimento di diplomi di master di primo e secondo livello aperti a chi abbia conseguito la laurea o la laurea specialistica.
2. I corsi per master universitario costituiscono percorsi formativi diretti ad offrire al laureato ovvero al laureato specialistico dirette competenze in ambito professionale e/o in specifici settori dello stesso.

Art. 2 – Istituzione ed attivazione

1. La proposta relativa all'istituzione di un corso per master di primo e/o secondo livello deve essere presentata dalla Facoltà e viene approvata, previa acquisizione del parere favorevole del Nucleo di Valutazione di Ateneo, dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione, relativamente alla compatibilità con le risorse disponibili.
2. La presentazione di tale proposta va effettuata di norma entro il mese di giugno, comunque in periodo contestuale a quello in cui le facoltà effettuano la programmazione didattica per il successivo anno accademico.
3. La proposta relativa all'istituzione di un corso per master di primo e/o secondo livello deve essere redatta secondo uno schema-tipo indicato dall'Amministrazione; in particolare, essa deve contenere i seguenti elementi:
 - a) obiettivi formativi e funzioni del corso, anche in relazione al particolare settore occupazionale cui il corso si riferisce;
 - b) ordinamento didattico del corso con indicazione dei settori scientifico-disciplinari ed attribuzione dei relativi crediti;
 - c) requisiti di ammissione;
 - d) risorse finanziarie e relativo piano di utilizzo;
 - e) enti e società che si impegnano a sostenere l'iniziativa e relative modalità di intervento.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad appositi accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale ed internazionale, corsi interuniversitari per master universitario. Tali corsi potranno essere altresì attivati in collaborazione con Enti esterni, pubblici e privati, sulla base di apposite convenzioni.

Art. 3 – Comitato di indirizzo

1. Al fine di consentire il raccordo con il mondo del lavoro può essere costituito un Comitato di indirizzo composto da docenti universitari ed esponenti delle categorie produttive e degli enti partecipanti.

Art. 4 – Docenti

1. La Facoltà, nell'ambito della propria programmazione didattica definisce l'impegno didattico nel corso per master universitario dei docenti di ruolo dell'Ateneo e provvede alla nomina del Collegio dei docenti.
2. Il Collegio dei docenti nomina al suo interno, tra i docenti di ruolo, il Coordinatore che lo presiede ed è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento complessivo del corso.

3. Di norma non più del 50% delle attività didattiche può essere affidato a docenti universitari; il corpo docente del corso per master universitario può comprendere, oltre a docenti di ruolo dell'Ateneo, docenti di ruolo di Università italiane o estere, nonché esperti esterni, ossia non inquadrati nei ruoli universitari, onde garantire il collegamento con il mondo del lavoro e delle imprese e l'aggiornamento professionale.
4. I docenti di ruolo dell'Ateneo possono essere retribuiti per l'attività didattica svolta nel corso di master.

Art. 5 – Requisiti di ammissione

1. Per accedere ai corsi per master di primo livello occorre essere in possesso della laurea, della laurea conseguita sulla base del previgente ordinamento ovvero di altro titolo equipollente; per accedere ai corsi di master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea specialistica, della laurea conseguita sulla base del previgente ordinamento ovvero di altro titolo equivalente. L'equipollenza di altri titoli di studio è valutata dal Collegio dei docenti ai fini dell'ammissione.
2. Non è consentita la contemporanea iscrizione ad un corso per master universitario ed a corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato e di specializzazione.
3. I corsi per master universitario sono corsi di studio a numero programmato; il numero massimo ed il numero minimo di posti per ciascun corso sono stabiliti dai singoli bandi.
4. Nel caso in cui il numero di aspiranti sia superiore al numero massimo previsto verrà effettuata, da parte di una commissione composta dal coordinatore e da due docenti del corso, una selezione secondo le modalità indicate nel bando.

Art. 6 – Durata

1. I corsi per master universitario di primo livello hanno durata non superiore all'anno; i corsi per master universitario di secondo livello possono avere anche durata biennale.
2. Il corso per master si conclude quando lo studente abbia acquisito almeno 60 crediti per quelli di durata non superiore all'anno e almeno 120 crediti per quelli di durata biennale.
3. Il Collegio dei docenti può procedere all'eventuale riconoscimento di crediti didattici precedentemente acquisiti.

Art. 7 – Attività formative

1. I corsi per master universitario sono comprensivi di attività didattica frontale, di esercitazioni di laboratorio, di tirocinio pratico e di stage.
2. Alle attività di laboratorio, tirocinio e di stage deve essere riservato un adeguato numero di crediti.
3. La frequenza da parte degli iscritti alle varie attività formative del corso per master universitario è obbligatoria per almeno il 75% del monte ore complessivamente previsto.
4. Le attività di tirocinio e di stage sono disciplinate da apposite convenzioni stipulate con gli Enti e le aziende interessate.

Art. 8 – Conseguimento del titolo

1. Il conseguimento del master universitario è subordinato al superamento di una prova finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisite, le cui modalità sono definite nell'ordinamento didattico del corso.
2. Il Collegio dei docenti può altresì prevedere prove intermedie.

3. A coloro che hanno svolto tutte le attività previste e superato la prova finale viene rilasciato il diploma di master universitario di primo o di secondo livello.

Art. 9 - Finanziamenti

1. La copertura finanziaria dei corsi per master universitario è assicurata dai contributi degli iscritti nonché da eventuali erogazioni a ciò specificatamente destinate da enti e soggetti esterni.
2. Non sono previsti finanziamenti destinati ai corsi di master universitario da parte dell'Ateneo.
3. Sui contributi dei partecipanti, l'Amministrazione centrale trattiene il 15% degli stessi a favore del bilancio universitario.

Art. 10 – Gestione organizzativa e amministrativa – contabile

1. La gestione organizzativa e amministrativa-contabile del corso per master è affidata al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore del corso ovvero ad altre strutture all'uopo costituite (ConSORZI).

Art. 11 – Gestione delle carriere degli studenti

1. La gestione delle carriere degli studenti del corso per master universitario, dall'iscrizione al rilascio del titolo, è attribuita alla Ripartizione formazione pre e post laurea.

Art. 12 – Decorrenza

1. Il presente Regolamento si applica ai corsi per master universitario attivati a decorrere dall'anno accademico 2002/2003.